# **COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



# REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

# REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

# **INDICE**

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione della rateizzazione
- Art. 3 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 4 Rateizzazione dei pagamenti
- Art. 5 Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione
- Art. 6 Procedimento
- Art. 7 Provvedimento di concessione o diniego
- Art. 8 Decadenza
- Art. 9 Abrogazioni, disposizioni finali ed entrata in vigore

#### Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali ed entrate extratributarie (limitatamente ai canoni di locazione di beni immobili di proprietà comunali escluso l'ambito sociale disciplinato da apposito regolamento nonché i proventi derivanti dai servizi scolastici), come definiti dal successivo articolo 2.
- 2. La dilazione a rate è una modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento e consiste nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto alle scadenze ordinarie di debiti non assolti, con la specifica finalità di accompagnare il contribuente nella regolarizzazione graduale della esposizione debitoria pregressa.
- 3. Il presente regolamento è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra fisco e contribuente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari ed extratributari.
- 4. Il regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
- 5. Sono escluse dal presente regolamento le rateizzazioni inerenti alle contravvenzioni del codice della strada regolate ai sensi del D. Lgs 285/92 e le sanzioni amministrative di regolamenti o ordinanze regolate ai sensi della L. 689/81.

### Art. 2 - Ambito di applicazione della rateizzazione

- 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria, salvo che non siano espressamente esclusi, in genere:
  - per le entrate tributarie derivanti <u>da avvisi di accertamento esecutivi ovvero ingiunzioni fiscali;</u>
  - per le entrate extratributarie derivanti anche da avvisi e solleciti di pagamento.
- 6. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi o entrate di diversa natura che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.
- 2. La rateizzazione non può essere accordata:
  - quando l'importo complessivamente <u>dovuto è inferiore ad euro 100,00</u> salvo quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del presente Regolamento;
  - in caso di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa;
  - quando è iniziata la procedura esecutiva (ovvero ha avuto già inizio il pignoramento mobiliare, immobiliare ovvero sia stata già avviata la procedura di fermo amministrativo);
  - per i debiti tributari, in caso di adesione all'accertamento in riferimento all'importo ridotto, in quanto l'adesione si perfeziona con il pagamento ridotto se versato entro il termine di 60 giorni dalla data della notificazione;
  - quando per lo stesso debito sia intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'Art. 8 del presente regolamento.
- 3. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile dell'entrata ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.

#### Art. 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

- 1. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso al contribuente, il quale presenta specifica istanza formale e debitamente documentata (secondo modello predisposto dell'Ente), che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
- 2. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà finanziaria tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica nonché in circostanze riconducibili a calamità naturali riconoscibili.
- 3. La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, <u>documentata</u> <u>dal contribuente</u>, è effettuata avendo riguardo:

<u>Persone fisiche e ditte individuali in regime fiscale semplificato:</u> all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione.

Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se è superiore a 1 il valore del seguente rapporto:

$$N = \frac{\textit{Debito}}{\textit{I.S.E.E.mensile}*\textit{Coefficente}\%}$$

N = numero massimo di rate concedibili, <u>di importo non inferiore ad € 100</u>. In presenza di valori decimali, il risultato viene sempre arrotondato per eccesso all'unità superiore;

Debito = importo da rateizzare + importo eventualmente già in rateizzazione;

I.S.E.E. mensile = I.S.E.E./12

Coefficiente % = valore rilevabile, in funzione dell'I.S.E.E., dalla colonna B della seguente tabella:

I.S.E.E.		Coefficiente%
DA	A	<b>(B)</b>
-	5.000,00 €	20%
5.000,00 €	10.000,00 €	21%
10.000,00 €	15.000,00 €	22%
15.000,00 €	20.000,00 €	23%
20.000,00 €	25.000,00 €	24%
25.000,00 €	30.000,00 €	25%
30.000,00 €	35.000,00 €	26%
35.000,00 €	40.000,00 €	27%
40.000,00 €	45.000,00 €	28%
45.000,00 €	50.000,00 €	29%
50.000,00 €	75.000,00 €	30%
75.000,00 €	100.000,00 €	32%
100.000,00 €	150.000,00 €	34%
150.000,00 €	200.000,00 €	36%

200.000,00 €		39%
--------------	--	-----

Per gli importi al di sopra di € 20.000,00 il numero massimo di rate concedibili è 72.

Per le società di persone/ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, consorzi e altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificata: all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Per questi soggetti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico finanziaria è considerata sussistente se il valore dell'Indice di liquidità, è inferiore a 1.

L'**Indice di liquidità** è determinato dal rapporto tra la somma della liquidità differita e della liquidità corrente ed il valore del passivo corrente.

$$\frac{\textit{Liquidità differita+liquidità corrente}}{\textit{passivo corrente}} = < 1$$

Per quanto riguarda, invece, *il numero massimo di rate concedibili* è necessario far riferimento al valore dell'Indice "Alfa" che è determinato moltiplicando per 100 il rapporto tra il debito e il valore della produzione, tenendo conto inoltre che:

- l'importo della rata non può essere inferiore a € 100,00;
- per importi sino ad € 120.000,00 il numero massimo di rate concedibili è pari a 72;
- per importi oltre ad € 120.000,00 il numero massimo di rate concedibili è elevato a 84.

$$\frac{\textit{debito complessivo}}{\textit{valore della produzione}}^* 100 = \text{Numero rate}$$

Dove il valore della produzione è dato dalla sommatoria dei proventi e dei ricavi (risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato)

Per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna e enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico: all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Per questi soggetti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico finanziaria è considerata sussistente se il valore <u>dell'Indice di liquidità</u>, è inferiore a 1.

L'**Indice di liquidità** è determinato dal rapporto tra la somma della liquidità differita e della liquidità corrente ed il valore del passivo corrente.

$$\frac{\textit{Liquidità differita+liquidità corrente}_{=} < 1}{\textit{passivo corrente}}$$

Voci di bilancio/situazione patrimoniale utilizzate per la determinazione dell'Indice di liquidità			
Liquidità differita	Passivo corrente		
C) ATTIVO CIRCOLANTE	D) DEBITI (esigibili entro l'esercizio successivo)		
II Crediti (esigibili ento l'esercizio successivo):	1)Obbligazioni - importo		
1) verso clienti - importo	2)Obbligazioni convertibili - importo		
2) verso imprese controllate - importo	3)Debiti verso soci per finanziamento - importo		
3) verso imprese collegate - importo	4)Debiti verso banche - importo		
4)verso controllanti - importo	5)Debiti verso altri finanziatori - importo		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - importo	6)Acconti - importo		
5- bis) crediti tributari - importo	7)Debiti verso fornitori - importo		
5-ter) imposte anticiapate - importo	8)Debiti rappresentati da titoli di credito importo		
5-quarter) verso altri - importo	9)Debiri verso imprese controllate - importo		
	10)Debiti verso imprese collegate - importo		
III attività finanziarie che non costituscano immobilizzazioni:	11)Debiti verso imprese controllanti - importo		
6) altri titoli - importo	11-bis)Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - importo		
	12)Debiti tributari - importo		
Totale liquidità differita: importo	13)debiti verso istituti di prev./sic.sociale - importo		
	14)Altri debiti - importo		
Liquidità corrente			
C) ATTIVO CIRCOLANTE	<u>Totale passivo corrente - importo</u>		
IV Disponibilità liquide:			
1) Depositi bancari e postali - importo			
2)Assegni - importo			
3)Denaro e valori in cassa - importo			
Totale liquidità corrente: importo			

Per quanto riguarda, invece, *il numero massimo di rate concedibili* è necessario far riferimento al valore dell'Indice "Alfa" che è determinato moltiplicando per 100 il rapporto tra il debito e il valore della produzione, tenendo conto inoltre che:

- l'importo della rata non può essere inferiore a € 100,00;
- per importi sino ad € 120.000,00 il numero massimo di rate concedibili è pari a 72;
- per importi oltre ad € 120.000,00 il numero massimo di rate concedibili è elevato a 84.

$$\frac{debito\ complessivo}{valore\ della\ produzione}^*\ 100 = \text{Numero\ rate}$$

Dove il valore della produzione è calcolato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3), 5) del codice civile relativo quindi alle voci contabili che corrispondono "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", "Variazione dei lavori in corso su ordinazione" e "Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio".

# Art. 4 – Rateizzazione dei pagamenti

- 1. Il carico delle somme arretrate di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100.00.
- 2. Per le rateizzazioni di importo superiore ad € 6.000,01 si rimanda al limite di cui all'art. 1, c. 797 L. 160/2019 s.m.i. (legge di bilancio 2020).
- 3. L'importo della singola rata può esser ridotto ad € 50,00 solo nei casi di presentazione di un ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 5.000,00.
- 4. Per importi superiori a € 50.000,01 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione

- di <u>idonea garanzia</u>, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
- 5. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più debiti. In tal caso le soglie d'importo di cui al comma 4 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i debiti di cui si chiede la rateizzazione.
- 6. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
- 7. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale aumentato dei punti percentuali come stabilito da Regolamento Comunale vigente con regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno di effettivo pagamento.

# Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda di rateizzazione

- 1. Il contribuente, in possesso dei requisiti disciplinati nel presente regolamento, che intende avvalersi della possibilità di rateazione, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Entrate.
- 2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del protocollo generale oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.
- 3. La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di pagamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione, etc.);
  - c) l'autodichiarazione da parte del contribuente di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria corredata della documentazione di cui al precedente art.
    3.
- 4. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme ad eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e altri istituti ed enti.

#### Art. 6 - Procedimento

- 1. L'istruttoria viene compiuta dal responsabile del procedimento dell'ufficio cui si riferisce l'entrata ed il quale si avvale del settore Economico-Finanziario (uff. entrate) per la definizione del piano di rateizzazione concedibile al contribuente. Il perfezionamento della pratica, mediante l'emissione del provvedimento conclusivo, è rimesso al Responsabile della Settore competente.
- 2. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il responsabile del procedimento stesso indicherà nell'atto di richiesta.
- 3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà il diniego della richiesta di rateizzazione.
- 4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

### Art. 7 - Provvedimento di concessione o diniego

- 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile della Settore competente concede la rateizzazione ovvero la rigetta sulla base dell'istruttoria compiuta.
- 2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
- 3. Il piano di rateizzazione prevede esplicitamente l'estinzione progressiva del debito, evidenziando l'estinzione dei debiti più anziani rispetto ai debiti relativi alle annualità più recenti. Il pagamento delle singole rate viene imputato sempre al debito più anziano e progressivamente il pagamento del debito residuo va a regolarizzare le annualità più recenti ricomprese nel piano di rateizzazione.
- 4. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Settore Economico Finanziario.
- 5. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato.

#### Art. 8 – Decadenza

1. Il piano di rateazione concesso al contribuente è oggetto di decadenza in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. In tal caso, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

# Art. 9 – Abrogazioni, disposizioni finali ed entrata in vigore

- 1. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie e/o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, ivi comprese le norme che disciplinano la rateizzazione contenute nei regolamenti comunali relativi ai singoli tributi. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
- 2. Il presente regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio *on-line* del Comune.